

R.G. 7574/2014



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA**  
**- Sezione Terza Civile -**

**Verbale di causa**

Oggi 12.09.2017 dinnanzi al giudice dott.ssa Patrizia Fantin sono comparsi:

per parte ricorrente l'avv. Italo Luigi Ferrari oggi sostituito dall'avv. Beltrami

per parte resistente il funzionario incaricato dott.ssa Lucia Lapi

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

L'avv. Beltrami ribadisce, come già fatto all'udienza del 11.05.2017, che il materiale informativo era ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio, essendo questo ultimo costituito da un solo piccolo locale di circa 20 mq. Il materiale, peraltro in formato A3, era posto vicino all'ingresso costituente l'unica entrata rappresentata da una porta a vetri, con ciò facendo salva la ratio della legge.

Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio ed al cui esito pronuncia sentenza *ex artt. 6 d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c.*, dandone lettura.

Il Giudice  
Patrizia Fantin



R.G. n. 7574/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA**  
**- Sezione Terza Civile -**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Patrizia Fantin, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado promossa

**da**

**PINTOSI PIERINA** (C.F. PNTPRN57M70I433J) difesa dagli avv. Alfonso Celotto e Italo Ferrari presso il cui studio in Brescia via a. Diaz n.28 ha eletto domicilio

**OPPONENTE**

**Contro**

**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Sez. Distaccata di BRESCIA** in persona del Direttore pro tempore, con l'assistenza del funzionario delegato Lucia Lapi

**CONVENUTA OPPOSTA**

**Oggetto: opposizione ai sensi dell'art. 22 Legge n.689/1981**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

PINTOSSI Pierina, con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha proposto opposizione contro l'ordinanza ingiunzione prot. 0023828 emessa il 20.03.2014 dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA Sez. Distaccata di BRESCIA, con la quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 50.000 per la violazione di cui all'art. 7 comma 5 D.L. n.158/2012, in quanto titolare e legale rappresentante dell'esercizio pubblico "Rivendita tabacchi n.1" sito in Gardone Val Trompia via Matteotti n.196, essendole stato contestato che *"sulle vetrine della rivendita tabacchi n.1 è presente pubblicità di vincite al gratta e vinci e al lotto senza le prescritte formule di avvertimento"*. Ha eccepito l'insussistenza della violazione, chiedendo l'annullamento dell'ingiunzione, previa sospensione della sua efficacia e in via subordinata che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 6 D.L. n.158/2012 per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'Agenzia delle Dogane si è costituita in giudizio, contestando le doglianze dell'opponente e chiedendo il rigetto del ricorso.

\*

**Il dato normativo.**

Il Decreto Legge n. 158/2012 e successive modificazioni prevede l'obbligo, per i gestori di sale da gioco e di esercizi ove sussista l'offerta di giochi pubblici o scommesse su eventi sportivi e non, di esporre all'ingresso ed all'interno dei locali il materiale informativo delle competenti ASL in merito ai rischi derivanti dalla ludopatia ed in ordine alla disponibilità sul territorio di appositi servizi per la cura ed il reinserimento dei soggetti con patologie correlate alla dipendenza dal GAP (Gioco d'Azzardo Patologico).

L'art. 7 comma 5 recita infatti quanto segue *"Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P."*.

Il successivo comma 6 prevede che *"L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila Euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della*



*sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario”.*

Deve ritenersi che la ratio del decreto, su impulso anche delle Direttive comunitarie, sia quello di garantire alla collettività un approccio al gioco più corretto e controllato onde scongiurare il dilagare di una malattia, la ludopatia, che comporterebbe anche un notevole aggravio della spesa pubblica.

La contestazione.

Gli accertatori hanno verificato che al momento dell'accesso non era esposto il suddetto materiale informativo (v. lettera H del verbale di contestazione sub doc. I ricorrente) e nella specie che *“sulle vetrine della rivendita tabacchi n.1 è presente pubblicità di vincite al gratta e vinci e al lotto senza le prescritte formule di avvertimento”.*

Devono ritenersi pacifiche le seguenti circostanze:

nell'esercizio gestito dalla ricorrente vi era offerta di giochi pubblici e precisamente gratta e vinci e lotto come attestato dalla pubblicità rinvenuta sulle vetrine della rivendita;

non era presente la prescritta formula di avvertimento solo all'interno dei locali della rivendita, come confermato dalla ricorrente la quale ha dichiarato che *“Sulla porta d'ingresso ho applicato il divieto di gioco per i minori di anni 18. Le avvertenze ASL sono comunque presenti all'interno dell'esercizio”.*

La ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione del summenzionato art. 7 comma 5 L. 158/2012 il quale *“non richiederebbe che il materiale informativo sia esposto sulle vetrine della rivendita”.*

La doglianza è priva di pregio.

Se è vero che la norma non fa alcun riferimento al luogo preciso dove detto materiale deve essere esposto è comunque chiara nel dire che è necessaria una duplice esposizione, una all'ingresso ed una all'interno dei locali.

Si tratta ora di stabilire se, nel caso di specie, le caratteristiche peculiari della rivendita (composta da un solo locale di piccole dimensioni) ed il fatto che il materiale informativo fosse posto all'ingresso dell'esercizio stesso, in formato A3, visibile anche dall'esterno del locale, siano circostanze che possano portare a ritenere assolto da parte della ricorrente l'imposizione di cui alla summenzionata norma.

Reputa il Tribunale che la risposta possa essere affermativa in quanto l'esposizione del materiale informativo, per come effettuata dalla ricorrente, salvaguarda la ratio della legge che è appunto

quella di informare gli avventori sui rischi connessi al gioco e contrastare così la diffusione di patologie correlate al gioco d'azzardo.

Sarebbe, infatti, iniquo applicare in un caso come quello di specie la notevole sanzione amministrativa di Euro 50.000,00, prevista dal comma 6 dell'articolo in esame in misura fissa, senza poter effettuare alcuna valutazione sulla condotta e sulla gravità della violazione.

In conclusione l'opposizione va accolta con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.

#### Sulle spese di lite

Attesa la natura del giudizio le spese si dichiarano compensate.

\*

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa

1. Annulla l'ordinanza ingiunzione prot. n. 0023828 emessa in data 20.03.2014.
2. Dichiarata compensate le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Brescia, 12 settembre 2017

Il Giudice  
dott.ssa Patrizia Fantin